

<b>LOGO</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rev.:</i>	<i>0</i>
		<i>Del:</i>	

## VERSIONE SMART

**NOME SOCIETÀ**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231**

**documix.it**  
PARTE GENERALE

Documento approvato in data:

*Questo documento è proprietà della Società che si riserva tutti i diritti sui contenuti dello stesso.  
Qualsiasi uso non autorizzato è vietato e sarà perseguito ai sensi di legge.*

<b>LOGO</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.: 0
		Del:

## INDICE

---

<b>CAPITOLO I – IL QUADRO NORMATIVO .....</b>	<b>3</b>
1.1. Premessa.....	3
1.2. I presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità .....	3
1.3. I reati commessi da soggetti in “posizione subordinata” .....	4
1.4. L’esclusione della responsabilità dell’ente: gli artt. 6 e 7 .....	4
1.5. Le sanzioni .....	5
1.6. Modelli di organizzazione gestione e controllo .....	7
1.7. Fattispecie di reato contemplate dal Decreto .....	8
<b>CAPITOLO II – IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO .....</b>	<b>19</b>
1.1. La realtà aziendale.....	19
1.2. L’organo amministrativo.....	19
1.3. Utilizzo e gestione delle risorse finanziarie .....	19
1.4. Deleghe e procure .....	19
1.5. I Destinatari del Modello .....	19
<b>CAPITOLO III – IL PROGETTO PER LA REDAZIONE DEL MODELLO .....</b>	<b>20</b>
1.1. Premessa.....	20
1.2. Approccio metodologico .....	20
1.3. Il Codice Etico e il Sistema Disciplinare: Rinvio .....	22
<b>CAPITOLO IV – L’ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>	<b>23</b>
1.1. Caratteristiche e requisiti dell’Organismo di Vigilanza.....	23
1.2. Segnalazioni di violazioni .....	29
1.3. Il sistema Whistleblowing.....	29
<b>CAPITOLO V – FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO .....</b>	<b>31</b>
1.1. Premessa.....	31

**documix.it**

<b>LOGO</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.: 0
		Del:

## CAPITOLO I – IL QUADRO NORMATIVO

### 1.1. Premessa

Con Legge del 29 settembre 2000, n. 300 è stata conferita “*Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica*”. In attuazione di tale delega, è stato emanato il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche solo “Decreto”) contenente la disciplina del nuovo sistema di responsabilità delle persone giuridiche per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Si tratta di una novità di assoluto rilievo nell’ambito del diritto penale in quanto, per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana, il Legislatore ha introdotto a carico degli enti una responsabilità che, pur definita espressamente “*amministrativa*”, trae origine dalla commissione di un reato da parte di determinate categorie di persone fisiche e viene accertata nell’ambito e secondo le regole del processo penale.

Quando il Decreto parla di “ente” si riferisce a tutte le persone giuridiche, tra cui anche le società, nonché alle associazioni prive di personalità giuridica.

Restano esclusi dal campo di applicazione del Decreto soltanto lo Stato e gli Enti Pubblici.

L’ente non può essere chiamato a rispondere della realizzazione di qualsiasi fatto costituente reato, ma solo della commissione di determinati reati e di specifici illeciti amministrativi contemplati dal Decreto originario, dalle successive integrazioni e dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto (i c.d. “reati-presupposto”).

La responsabilità amministrativa dell’Ente per la commissione di uno di questi reati-presupposto, inoltre, non si sostituisce ma si aggiunge a quella della persona fisica che risulterà esserne stata l’autore ed è a questa connessa.

### 1.2. I presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità

La realizzazione di uno o più reati indicati dal Decreto costituisce uno dei presupposti per l’applicabilità della disciplina dettata dal Decreto stesso.

Sussistono, inoltre, ulteriori presupposti di natura oggettiva e di natura soggettiva.

I criteri di natura oggettiva attengono alla necessità che il reato sia stato commesso “nell’interesse o vantaggio dell’ente” da parte di uno dei soggetti indicati dal Decreto. Per il sorgere della responsabilità dell’ente è sufficiente che il fatto sia stato commesso nell’interesse dell’ente, ovvero per favorire l’ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito.

Il criterio del vantaggio, invece, attiene al risultato che l’ente ha ottenuto dalla commissione dell’illecito, a prescindere dall’intenzione di chi l’ha commesso.

L’ente non risponde se il fatto è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto “nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”.

Occorre inoltre che l’illecito penale sia stato realizzato da uno o più soggetti qualificati: cioè da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria funzionale, o da coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente (soggetti in c.d. “posizione apicale”); oppure da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (cd. “subalterni”).

Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell’ente, quindi, possono essere:

- *soggetti in “posizione apicale”*, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l’amministratore, il direttore generale o il direttore di uno stabilimento, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell’ente;

<b>LOGO</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)</b>	Rev.: 0
		Del:

- soggetti “subalterni”, tipicamente lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all’ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

### **1.3. I reati commessi da soggetti in “posizione subordinata”**

Per i reati commessi da soggetti in posizione “subordinata”, l’ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che “la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”. (art. 7, comma 1).

In questa ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati). L’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza non ricorre “se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi” (art. 7, comma 2).

Per il Decreto, dunque, l’adozione e l’attuazione effettiva ed efficace di un modello di organizzazione gestione e controllo costituiscono l’adempimento dei doveri di direzione e controllo ed operano da esimente della responsabilità.

### **1.4. L’esclusione della responsabilità dell’ente: gli artt. 6 e 7**

Gli articoli 6 e 7 del D.lgs. 231/2001 dettano le condizioni specifiche per l’esonero dell’Ente dalla responsabilità, distinguendo ipotesi di reato commesso da soggetti in posizione apicale da quella di reato commesso da sottoposti.

Per soggetti in posizione apicale si intendono coloro che, pur prescindendo dall’attività nominativamente svolta, rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione e il controllo dell’Ente (soci amministratori, membri dell’organo amministrativo o del comitato esecutivo, direttori generali, etc.). In questo caso, è prevista una presunzione semplice di responsabilità, che potrà essere superata qualora si dimostri di avere adempiuto in ogni sua parte il disposto dell’art. 6 comma 1, D.lgs.231/2001 di seguito riportato.

Nel caso di “reati commessi da soggetti in posizione apicale” l’articolo 6, comma 1, dispone che l’Ente non sarà soggetto a responsabilità amministrativa se prova che:

- l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento, sull’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’Ente dotato di poteri d’iniziativa e di controllo (di seguito l’Organismo di Vigilanza ovvero ODV);
- i soggetti agenti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b).

Il legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l’Ente, in considerazione del fatto che tali soggetti (“apicali”) esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso.

Per sottoposti/subordinati si intendono coloro che sono sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti apicali. Nella categoria devono essere inclusi anche gli eventuali lavoratori parasubordinati, legati all’Ente da rapporti di collaborazione e pertanto sottoposti a una meno intensa attività di vigilanza e direzione da parte dell’Ente stesso. In questo caso, l’Ente è ritenuto responsabile qualora

<b>LOGO</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.: 0
		Del:

l'illecito si sia realizzato a causa dell'inoservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Pertanto, in tali casi, sarà configurabile una responsabilità per colpa, la cui prova dovrà essere fornita dimostrando un deficit di sorveglianza o di organizzazione, configurando una specifica colpa dell'Ente per il mancato controllo che ha reso possibile la realizzazione di una condotta penalmente illecita.

Nell'ipotesi di reati commessi da sottoposti, l'articolo 7, comma 1, D.lgs. 231/2001 dispone che “*l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inoservanza degli obblighi di direzione o vigilanza*”. Il comma 2 invece prevede che: “*in ogni caso è esclusa l'inoservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato (presunzione di esclusione) un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi*”.

L'art. 7, commi 3 e 4, D.lgs. 231/2001 prevedono una generale esenzione della responsabilità dell'ente per le ipotesi di commissione dei reati da parte dei soggetti apicali e sottoposti, qualora rispetti i seguenti dettami:

- siano previste dal Modello e dai suoi protocolli misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e fare emergere tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- vi sia una verifica periodica e la modifica del Modello e dei suoi protocolli qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione;
- esista e venga efficacemente attuato un idoneo sistema disciplinare.

Il legislatore ha predisposto un particolare modello d'imputazione dell'Ente, prevedendo il seguente meccanismo processuale d'inversione dell'onere della prova, in base al quale l'Ente deve provare:

- la predisposizione di modelli di organizzazione e di gestione;
- l'idoneità dei modelli a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- l'affidamento ad un autonomo organismo di controllo (Organismo di Vigilanza);
- la commissione del reato eludendo fraudolentemente i modelli;
- la vigilanza dell'organismo di controllo.

Pertanto, alla predisposizione di tali modelli è legato l'esonero della responsabilità sopra richiamato (si veda l'articolo 6 con onere della prova a carico dell'ente per gli “apicali” e l'articolo 7, come presunzione di esclusione per i “sottoposti”), ovvero di riduzione della responsabilità con effetti sulle sanzioni (articoli 12 e 17) e sulle misure cautelari (articolo 49).

### 1.5. Le sanzioni

In base all'articolo 9 del D.lgs. n. 231/2001, le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato si distinguono in:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio di attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, divieto di contrarre con la P.A., esclusione da finanziamenti e contributi, divieto di pubblicizzare beni e servizi);
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

<b>LOGO</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.: 0
		Del:

### ***Sanzioni pecuniarie***

Il Decreto prevede che le sanzioni pecuniarie siano sempre applicate in caso di accertata responsabilità dell'ente e che la condanna sia commisurata sulla base di quote, in numero non inferiore a cento e non superiore a mille. L'importo di ogni quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro.

Nella commisurazione della sanzione il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, in modo tale da rendere efficace ed effettiva la sanzione comminata. La responsabilità dell'ente si estende entro i limiti del suo patrimonio ovvero del fondo comune.

### ***Sanzioni interdittive***

Per talune fattispecie tassativamente elencate nel Decreto è prevista l'irrogazione di una sanzione interdittiva. Diversamente dalle sanzioni pecuniarie (sempre applicabili), le interdittive si applicano solo qualora specificamente previste in relazione al reato commesso, in caso di reiterazione dell'illecito ovvero in cui l'ente abbia tratto un profitto di rilevante entità dal reato commesso in presenza di gravi carenze organizzative.

Le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività. Tale sanzione si applica soltanto quando le altre sanzioni risultano inadeguate alla fattispecie e comporta la sospensione o la revoca delle licenze o concessioni funzionali all'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Il divieto può essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinati settori dell'amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nel caso in cui sussistano gravi indizi di responsabilità dell'ente e vi siano fondati elementi da cui desumere l'esistenza di un concreto pericolo di commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, le misure interdittive potranno essere applicate anche in via cautelare.

In base al disposto dell'art. 15 del D.lgs. 231/2001, per gli enti che svolgono un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio all'occupazione, il giudice, anziché applicare una sanzione interdittiva temporanea, ordina la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario da lui nominato, per un tempo pari alla durata della sanzione interdittiva applicabile.

La durata delle sanzioni interdittive (art 13, comma 2 D. Lgs. 231/01) è di minimo tre mesi e massimo due anni, così come modificato dall'art. 7 Legge 3/2019 (cd. "Spazzacorrotti"), che ha elevato il limite massimo precedente di un anno.

Inoltre, in tema di sanzioni interdittive, le modifiche apportate dalla legge 3/2019 hanno anche introdotto una differenziazione del trattamento sanzionatorio a seconda che il reato sia stato commesso da un soggetto apicale (nel qual caso la durata della sanzione sarà compresa tra i quattro e i sette anni) o da un soggetto subordinato (tra due e quattro anni).

Tale deroga al normale regime di durata delle sanzioni interdittive (Art. 25, comma 5 D. Lgs. 231/01) vige nei casi in cui sia accertata la commissione di uno dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

<b>LOGO</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.: 0
		Del:

Tuttavia, (Art. 25, comma 5-bis D. Lgs. 231/01) se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 (con esclusione dei casi di commissione del reato presupposto di "Traffico di influenze illecite" di cui all'art. 346 c.p.).

Infine, sulla base dell'art. 17 D. Lgs. 231/01, le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelarmente irrogate) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati;
- abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

#### ***Confisca***

La confisca del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta dal giudice, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato nonché i diritti acquisiti dai terzi di buona fede. Qualora non sia possibile eseguire la confisca sul prezzo o sul profitto del reato, la stessa potrà essere disposta su altri beni, utilità o denaro di valore equivalente.

**Pubblicazione della sentenza**  
  
Il giudice può disporre la pubblicazione della sentenza di condanna quando nei confronti dell'ente sia applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione deve essere effettuata a spese dell'ente in uno o più giornali nonché mediante affissione nel comune in cui l'ente ha la propria sede.

#### **1.6. Modelli di organizzazione gestione e controllo**

Il Decreto prevede che il Modello di Organizzazione e Gestione, da adottare quale condizione esimente, debba rispondere a determinati requisiti, modulati in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati riscontrabile nel contesto di riferimento (articolo 6, commi 2,3,4 e articolo 7 commi 3,4 del D.lgs. 231/2001).

In sintesi, i requisiti così come integrati anche dalla giurisprudenza, si traducono nella costruzione di un Modello atto a:

- **individuare le attività** nel cui ambito esiste la possibilità che vengano **commessi reati** previsti dal Decreto;
- **prevedere specifici protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere **obblighi di informazione** nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un **sistema disciplinare** interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

<b>LOGO</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.: 0
		Del:

Lo stesso Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente (art. 6 comma 4).

L'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

### 1.7. Fattispecie di reato contemplate dal Decreto

In base al D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

Nel corso degli ultimi anni le fattispecie di reato previste all'interno del D. Lgs. 231/01 hanno subito un notevole ampliamento.

La possibilità offerta dal decreto di ampliare la gamma dei reati applicabili rende lo strumento giuridico efficace; è possibile per il legislatore, in questo modo, ricondurre all'operatività aziendale quei reati che di volta in volta si reputano rientranti nel campo di azione dell'ente, in coerenza con le dinamiche sociali ed economiche, e allo stesso tempo prevedendo, come requisito di efficacia del sistema dei controlli aziendali, un costante aggiornamento e adeguamento del modello.

Le fattispecie di reato sono ricomprese nella seguente tabella:

#	Riferimento art. D. Lgs. 231/01	Fattispecie di reato
1	24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
2	24-Bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
3	24-Ter	Delitti di criminalità organizzata
4	25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio
5	25-Bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
6	25-Bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio
7	25-Ter	Reati societari
8	25-Quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali
9	25-Quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
10	25-Quinquies	Delitti contro la personalità individuale
11	25-Sexies	Reati di abuso di mercato
12	Art. 187-Quinquies	Altre fattispecie in materia di abusi di mercato

<b>LOGO</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.: 0
		Del:

#	Riferimento art. D. Lgs. 231/01	Fattispecie di reato
13	25-Septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
14	25-Octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
15	25-Octies 1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi da contanti
17	25-Octies 1 comma 2	Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
17	25-Novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
18	25-Decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
19	25-Undecies	Reati Ambientali
20	25-Duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
21	25-Terdecies	Razzismo e Xenofobia
22	25-Quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
23	25-Quinquesdecies	Reati tributari
24	25-Sexiesdecies	Contrabbando
25	25-Septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale
26	25-Duodevices	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
27	Legge 9/2013	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
28	Reati transazionali	Reati transnazionali
29	D.Lgs. 129/2024	Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività

Di seguito, si riporta il dettaglio dei singoli reati previsti dal Decreto.

***Articolo 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato di un ente pubblico***

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- art. 316-bis del Codice penale: malversazione a danno dello Stato;
- art. 316-ter del Codice penale: indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- art. 640, comma 2, n. 1 del Codice penale: truffa ai danni dello Stato;
- art. 640-bis del Codice penale: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 640-ter del Codice penale: frode informatica ai danni dello Stato;
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis).

<b>LOGO</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rev.:</i>	<i>0</i>
		<i>Del:</i>	

**NOME SOCIETÀ**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231**

**documix.it**  
PARTE SPECIALE

Documento approvato in data:

*Questo documento è proprietà della Società che si riserva tutti i diritti sui contenuti dello stesso.  
Qualsiasi uso non autorizzato è vietato e sarà perseguito ai sensi di legge.*

<b>LOGO</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)</b>	Rev.: 0
		Del:

## INDICE

---

<b>CONTENUTI DELLA PARTE SPECIALE .....</b>	<b>4</b>
<b>PARTE SPECIALE A.....</b>	<b>6</b>
<b>REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....</b>	<b>6</b>
1. Le fattispecie di reato (artt. 24 e 25) .....	7
2. Principi generali di comportamento .....	14
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 .....	15
4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo.....	16
<b>PARTE SPECIALE B.....</b>	<b>25</b>
<b>DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI .....</b>	<b>25</b>
1. Le fattispecie di reato (art. 24 bis) .....	26
2. Principi generali di comportamento .....	29
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001.....	30
4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo.....	31
<b>PARTE SPECIALE C.....</b>	<b>32</b>
<b>DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....</b>	<b>32</b>
1. Le fattispecie di reato (art. 24 ter).....	33
2. Principi generali di comportamento .....	36
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001.....	37
<b>PARTE SPECIALE D.....</b>	<b>38</b>
<b>REATI SOCIETARI.....</b>	<b>38</b>
1. Le fattispecie di reato (art. 25 ter).....	39
2. Principi generali di comportamento .....	42
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 .....	45
4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo.....	46
<b>PARTE SPECIALE E .....</b>	<b>51</b>
<b>REATI INERENTI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO / OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME .....</b>	<b>51</b>
1. Le fattispecie di reato (art. 25 septies) .....	52
2. Principi generali di comportamento .....	53
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 .....	55
4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo.....	56
<b>PARTE SPECIALE F .....</b>	<b>59</b>
<b>REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA .....</b>	<b>59</b>
1. Le fattispecie di reato (art. 25 octies).....	60
2. Principi generali di comportamento .....	62
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 .....	63
<b>PARTE SPECIALE G .....</b>	<b>64</b>
<b>DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE .....</b>	<b>64</b>
1. Le fattispecie di reato (art. 25 novies).....	65
2. Principi generali di comportamento .....	68
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 .....	69
4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo.....	70
<b>PARTE SPECIALE H .....</b>	<b>71</b>
<b>INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA .....</b>	<b>71</b>
1. Le fattispecie di reato (art. 25 decies) .....	72

<b>LOGO</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rev.:</i>	0
		<i>Del:</i>	

2. Principi generali di comportamento .....	72
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 .....	73
<b>PARTE SPECIALE I .....</b>	<b>74</b>
<b>REATI AMBIENTALI .....</b>	<b>74</b>
1. Le fattispecie di reato (art. 25 undecies) .....	75
2. Principi generali di comportamento .....	87
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 .....	88
4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo .....	89
<b>PARTE SPECIALE L .....</b>	<b>91</b>
<b>REATI TRIBUTARI .....</b>	<b>91</b>
1. Le fattispecie di reato (art. 25 quinquesdecies) .....	92
2. Principi generali di comportamento .....	95
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 .....	96

# documix.it

<b>LOGO</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.: 0
		Del:

## CONTENUTI DELLA PARTE SPECIALE

Obiettivo della Parte Speciale è stabilire, nell'ambito delle attività condotte da **NOME SOCIETA'** (di seguito anche Società) e considerate "a rischio", specifiche regole di controllo al fine di prevenire il verificarsi di reati, assicurando condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività.

Nello specifico, la Parte Speciale ha lo scopo di indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello.

Tutti i Destinatari del Modello dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo;
- Codice Etico;
- Procedure interne (laddove richiamate e/o presenti);
- Sistema di Deleghe / Procure (se presente);
- Ogni altro documento, laddove richiamato, che regoli le attività rientranti nell'ambito di azione del Modello.

La presente **Parte Speciale** è composta dalle seguenti sezioni:

- **Sezione A:** Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Art.24 e 25 del D. Lgs. 231/01);
- **Sezione B:** Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-Bis del D. Lgs. 231/01);
- **Sezione C:** Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter del D. Lgs. 231/01)<sup>1</sup>;
- **Sezione D:** Reati Societari (Art. 25-ter del D. Lgs. 231/01);
- **Sezione E:** Reati inerenti alla Sicurezza sul Lavoro (Art. 25-Septies del D. Lgs. 231/01);
- **Sezione F:** Reati di ricettazione riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art.25-Octies del D. Lgs. 231/01);
- **Sezione G:** Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-Novies del D. Lgs. 231/01);
- **Sezione H:** Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-Decies del D. Lgs. 231/01);
- **Sezione I:** Reati Ambientali (Art. 25-Undecies del D. Lgs. 231/01);
- **Sezione L:** Reati Tributari (Art. 25-Quinquiesdecies del D. Lgs. 231/01).

In ogni sezione sono descritte:

1. Le fattispecie di reato comprese nella sezione oggetto di analisi;
2. Le attività sensibili, svolte all'interno della Società;
3. I principi di comportamento / controllo.

---

<sup>1</sup> Limitatamente alla fattispecie di reato di Associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p.

<b>LOGO</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.: 0
		Del:

All'interno di ogni sezione sono disponibili i "Protocolli comportamentali" per la prevenzione dei reati relativi alle attività sensibili individuate; tali protocolli sono fondati sui seguenti principi generali che devono essere rispettati nell'ambito di ogni attività considerata sensibile:

- *Regolamentazione*: esistenza di regole formali o prassi consolidate idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- *Tracciabilità*: principio secondo il quale: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali;
- *Segregazione dei compiti*: preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, idonei ad evitare commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti. In particolare, deve essere garantita la separazione delle responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla il processo.
- *Ruoli e Funzioni*: i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

Come precedentemente indicato, nel corso della redazione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono state analizzate, in un'apposita fase del progetto (*Fase II - Risk Assessment*), le fattispecie di reato previste nel D. Lgs. 231/01; sulla base di tale analisi è emerso che il rischio relativo alla commissione dei seguenti reati:

- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-Bis del D. Lgs. 231/01);
- Delitti contro l'industria e il commercio (Art.25-Bis.1 del D. Lgs. 231/01);
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione (25-Quater del D. Lgs. 231/01);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art.25-Quater.1 del D. Lgs. 231/01);
- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-Quinques);
- Reati di abuso di mercato (Art. 25-Sexies del D. Lgs. 231/01);
- Altre fattispecie in materia di abuso di mercato (Art. 187 Quinques);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-Octies 1);
- Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-Octies 1 Comma 2);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-Duodecies);
- Razzismo e Xenofobia (Art. 25-Terdecies del D. Lgs. 231/01);
- Frode in competizione sportiva (Art. 25-Quaterdecies del D. Lgs. 231/01);
- Contrabbando (Art. 25-Sexiesdecies del D. Lgs. 231/01);
- Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-Septiesdecies del D. Lgs. 231/01);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-Duodevicies del D. Lgs. 231/01);
- Responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Legge 9/2013);
- Reati transnazionali (art. 10 L. 16.3.2006 n. 146);
- Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività (D. Lgs. 129/2024).

appare remoto ovvero astrattamente ipotizzabile. Pertanto, al momento, non si ritiene opportuno prevedere per tali reati principi di comportamento e controllo all'interno della Parte Speciale del presente Modello.

<b>LOGO</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rev.:</i>	<i>0</i>
		<i>Del:</i>	

## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

### **PARTE SPECIALE A**

**REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**documix.it**  
*(art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001)*

<b>LOGO</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.: 0
		Del:

## 1. Le fattispecie di reato (artt. 24 e 25)

Si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati negli artt. 24 (*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*) e 25 (*Concussione e corruzione*) del Decreto e applicabili, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

### **ELIMINA DALL'ELENCO I REATI NON APPLICABILI ALLA SOCIETA'**

#### *Malversazione in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis cod. pen.)*<sup>2</sup>

Il reato si configura qualora, dopo aver ricevuto da parte dello Stato italiano, di altro Ente Pubblico, finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate.

In concreto, occorre che le attribuzioni in denaro siano state distratte, anche parzialmente, senza che rilevi che l'attività programmata sia stata comunque realizzata.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato per determinati fini, si ometta di destinare le somme percepite per tali finalità.

#### *Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni in danno dello Stato o di un Ente Pubblico (316 ter cod. pen.)*<sup>3</sup>

Il reato si configura allorquando, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, pur senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità europee.

In questa fattispecie, diversamente da quanto accade nel reato di malversazione in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis cod. pen.), non ha alcuna rilevanza l'uso che viene fatto delle erogazioni, perfezionandosi il reato con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti.

Tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa in danno dello Stato (ex art. 640, II comma, n. 1 cod. pen.), per la cui sussistenza è necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell'utilizzazione di documenti falsi.

#### *Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, II comma, n. 1, cod. pen.)*

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri ed in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Per 'artificio' o 'raggiro' si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la

---

<sup>2</sup> Nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di erogazioni pubbliche»; al primo comma, le parole da «o finanziamenti» a «finalità» sono sostituite dalle seguenti: «, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste».

<sup>3</sup> Nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalla seguente: «pubbliche»; al primo comma, dopo la parola: «contributi,» è inserita la seguente: «sovvenzioni,».

<b>LOGO</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.: 0
		Del:

condotta della truffa se attuata in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extra-penale.

L'atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di una efficacia in fatto; tale può essere considerata anche la semplice inerzia.

Il ‘profitto’ si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto, ad es., del godimento di un bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; può anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura morale. A titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua l’aggiudicazione di una gara pubblica mediante la falsificazione dei documenti ovvero dei dati attestanti la sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione a detta gara e/o per l’aggiudicazione della stessa.

#### *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.)<sup>4</sup>*

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta sia attuata per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

L’elemento qualificante rispetto al precedente reato è costituito dall’oggetto materiale della frode, in quanto per ‘erogazione pubblica’ si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato o di Enti Pubblici.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua un finanziamento o un contributo pubblico mediante il compimento di artifici e raggiri, come specificati nel punto precedente.

#### *Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter cod. pen.)*

Il reato si configura nel caso in cui, alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti si ottenga un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.

L’alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell’elaboratore, sia al software.

Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico, e quindi, rilevanti ai sensi della norma in questione, le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni all’elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici), che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di conseguire di modificare i dati connessi al versamento dei contributi previdenziali ovvero qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

#### *Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 Codice penale)*

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

#### *Frode ai danni del fondo europeo agricolo (art. 2 Legge 23/12/1986 n. 198)*

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall’articolo 640-bis del Codice penale, chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegnare indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo

---

<sup>4</sup> Dopo la parola: «contributi,» è inserita la seguente: «sovvenzioni,».

<b>LOGO</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.: 0
		Del:

agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

#### Turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.)

Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

#### Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis cod. pen.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

#### Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

#### Corruzione

##### a) Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 cod. pen.)

Il reato si configura allorquando un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio ricevano per sé o per altri, in denaro o altre utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto del proprio ufficio.

Ai fini della ricorrenza di tale reato è necessario che la promessa di denaro o di altre utilità siano accettate dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 cod. pen.

Il delitto di corruzione si differenzia da quello di concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'Icaricato di Pubblico Servizio.

##### b) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.)

<b>LOGO</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.: 0
		Del:

Il reato si configura allorquando un PU o un IPS ricevano per sé o per altri, in denaro o altre utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero per omettere o ritardare (o per avere omesso o ritardato) un atto del proprio ufficio.

È necessario che la promessa di denaro o di altre utilità siano accettate dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 cod. pen.

*c) Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cod. pen.)*

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione di cui alle fattispecie che precedono siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

È opportuno evidenziare che nella nozione di PU sono sussumibili, oltre al magistrato, anche altri soggetti quali il cancelliere, i testi e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell'ambito di un contenzioso.

*Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)*

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

*d) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quarter cod. pen.)*

L'art. 319 quater c.p. punisce le forme meno gravi di concussione attuate tanto dal PU che dall'IPS. La norma si caratterizza, inoltre per la previsione della punibilità del privato che aderisce alle richieste del pubblico agente.

A differenza della concussione o dell'estorsione, la condotta di induzione richiesta per la configurabilità del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, è integrata da un'attività di suggestione, di persuasione o di pressione morale, posta in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio nei confronti del privato, che, avvertibile come illecita da quest'ultimo, non ne condiziona gravemente la libertà di autodeterminazione, rendendo a lui possibile di non accedere alla pretesa del soggetto pubblico.

Le sanzioni previste sono pecuniarie (da 25.822,84 € a 774.685,00 €) e interdittive (da 12 a 24 mesi).

A titolo esemplificativo, nell'ambito della partecipazione alla gara, le possibili condotte illecite possibili sarebbero quelle di:

- affidare incarichi professionali a soggetti esterni che possano svolgere, tramite la loro prestazione, azione corruttiva a vantaggio della Società o che possano agevolarne illecitamente l'ottenimento dell'appalto;
- prevedere azioni corruttive nei confronti dell'ente che svolge servizio di interesse pubblico al fine dell'ottenimento dell'appalto.

*Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 cod. pen.)*

Le disposizioni previste per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio si applicano non solo al Pubblico Ufficiale bensì anche all'Incaricato di Pubblico Servizio.

L'Incaricato di Pubblico Servizio, inoltre, soggiacerà alle norme in materia di corruzione per un atto d'ufficio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Per quanto concerne le ipotetiche modalità di attuazione del reato, quindi, si rimanda ai punti che hanno preceduto.

I reati di corruzione indicati sub punti a), b) c) e d), possono essere realizzati mediante l'erogazione di denaro o la promessa di erogazione di denaro al Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio, la cui provvista derivi:

<b>LOGO</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.: 0
		Del:

- dalla creazione di fondi occulti tramite l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti;
- da rimborsi spese finti o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute anche attraverso consulenti;
- dall'utilizzo delle deleghe di spesa attribuite.

Sotto un diverso profilo, i reati di cui ai punti a), b), c) e d) possono essere realizzati mediante l'erogazione o la promessa di erogazione al Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio di una qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali in via esemplificativa:

- omaggi e, in genere, regalie;
- dazione/conferimento di beni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;
- assunzione di personale indicato dal Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio;
- raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone segnalate dal Pubblico Ufficiale o dall'Icaricato di Pubblico Servizio a condizioni ingiustamente vantaggiose;
- cancellazione immotivata (totale o parziale) di un debito residuo dell'Ente presso cui il Pubblico Ufficiale/Icaricato di Pubblico Servizio presta il suo servizio o di cui è rappresentante nei confronti della società, ecc.

A titolo esemplificativo, nei casi a), b) e d), il reato potrebbe essere finalizzato ad ottenere:

- un provvedimento autorizzativo;
- l'aggiudicazione di una gara pubblica;
- la concessione/rilascio di una licenza;
- che i servizi offerti dalla società vengano preferiti ingiustamente rispetto a quelli delle altre Società concorrenti.

In particolare, nel caso sub punto c), il fine del reato potrebbe essere quello di ottenere una pronuncia favorevole alla Società nell'ambito di un contenzioso.

Infine, per completezza, deve ricordarsi che, essendo i delitti di corruzione fatispecie a c.d. concorso necessario, ai sensi dell'art. 321 cod. pen., le pene stabilite agli artt. 318, 319, 319 ter e 320 cod. pen. si applicano anche al corruttore e non solo al corrotto.

#### Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altre utilità.

#### Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui, nei confronti di un PU o di un IPS, sia formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di un'altra utilità, qualora la promessa o l'offerta non siano accettate e riguardino, in via alternativa:

- il compimento di un atto d'ufficio;
- l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio;
- il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Inoltre, è penalmente sanzionata anche la condotta del PU (o IPS) che sollecita una promessa o dazione di denaro o altre utilità da parte di un privato per le medesime finalità.

È necessario, poi, che la promessa di denaro o di altre utilità non siano accettate dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fatispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 cod. pen.

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fatispecie in esame, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

<b>LOGO</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.: 0
		Del:

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358).
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altre utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali,

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi.

#### Traffico illecito di influenze (art. 346 bis Codice penale)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità economica.

<b>LOGO</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.: 0
		Del:

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

#### Peculato (limitatamente al primo comma, art. 314 Codice penale)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

#### Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 Codice penale)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

#### Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis Codice penale)

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

#### Circostanza attenuante (art. 323 bis Codice penale)

Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater (1), 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.

#### Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 D. Lgs. 231/2001)

Tale reato si realizza qualora, nello svolgimento dell'attività dell'Ente cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, si trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti tali sanzioni o misure.

Inoltre, se dalla commissione del già menzionato reato l'Ente trae un profitto di rilevante entità, è prevista l'applicazione di misure interdittive anche differenti, ed ulteriori, rispetto a quelle già irrogate.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, pur soggiacendo alla misura interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, partecipi ad una gara pubblica.

<b>LOGO</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.: 0
		Del:

Pene accessorie (art. 317 bis)

La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317, 319 e 319 ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.

Confisca (art. 322 ter)

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma. Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

# documix.it

## 2. Principi generali di comportamento

Al fine di mantenere basso il livello di valutazione dei rischi di commissione dei Reati considerati nella presente sezione, devono essere rispettate le seguenti indicazioni generali di comportamento:

- attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- attuare qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- accedere a risorse finanziarie in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento;
- concludere contratti di consulenza o similari in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente attribuire incarichi o stipulare contratti di consulenza/prestazioni professionali;
- elargire, offrire o promettere denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- distribuire, offrire o promettere omaggi e regali che non siano di modico valore, in violazione di quanto previsto dal Codice Etico e dalla prassi aziendale;
- accordare, offrire o promettere altri vantaggi, di qualsiasi natura essi siano, in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- effettuare prestazioni in favore dei Partner e/o dei consulenti e/o dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto con essi costituito;
- utilizzare fornitori e partner non presenti all'interno della white-list;

<b>LOGO</b>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)</b>	Rev.: 0
		Del:

- assumere personale in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente procedere ad assunzioni di personale (rapporti di lavoro subordinato);
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi aziendali;
- presentare dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni non rispondenti al vero o incompleti ad organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri, tanto meno al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, per scopi differenti da quelli cui erano destinati originariamente.

### **3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001**

L'analisi dei processi aziendali della Società, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ha consentito di individuare i seguenti processi "a rischio" o "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001.

#### **INTEGRA O MODIFICA L'ELENCO DELLE ATTIVITA' SENSIBILI SE NECESSARIO**

**GESTIONE DEL PERSONALE**

**APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI**

**AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E FISCALITÀ (ADEMPIMENTI FISCALI)**

**TESORERIA**

**LEGALE**

**GESTIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE**

**documix.it**

<b>LOGO</b>	<b>CODICE ETICO</b>	<i>Rev.:</i>	<i>0</i>
		<i>Del:</i>	

**NOME SOCIETÀ**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231  
**documix.it**  
CODICE ETICO

Documento approvato in data:

*Questo documento è proprietà della Società che si riserva tutti i diritti sui contenuti dello stesso.  
Qualsiasi uso non autorizzato è vietato e sarà perseguito ai sensi di legge.*

<b>LOGO</b>	<b>CODICE ETICO</b>	<i>Rev.:</i>	0
		<i>Del:</i>	

## INDICE

<b>1. PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>2. DESTINATARI .....</b>	<b>3</b>
<b>3. GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.....</b>	<b>4</b>
<i>3.1 Consulenti e Partner .....</i>	<i>4</i>
<i>3.2 Dipendenti .....</i>	<i>4</i>
<i>3.3 Pubblica Amministrazione, autorità pubbliche di vigilanza, istituzioni pubbliche.....</i>	<i>5</i>
<i>3.4 Regali ed omaggi .....</i>	<i>6</i>
<b>4. CORRETTEZZA E TRASPARENZA NEGLI AFFARI .....</b>	<b>7</b>
<b>5. SICUREZZA E AMBIENTE .....</b>	<b>7</b>
<i>5.1 Sicurezza .....</i>	<i>7</i>
<i>5.2 Ambiente .....</i>	<i>8</i>
<b>6. COMUNICAZIONI INTERNE ED ESTERNE.....</b>	<b>8</b>
<i>6.1 Comunicazioni interne .....</i>	<i>8</i>
<i>6.2 Comunicazioni esterne.....</i>	<i>8</i>
<b>7. ADOZIONE DEL CODICE ETICO .....</b>	<b>9</b>
<i>7.1 Segnalazione di violazioni e sanzioni .....</i>	<i>9</i>

documix.it

<b>LOGO</b>	<b>CODICE ETICO</b>	<i>Rev.:</i>	0
		<i>Del.:</i>	

## 1. PREMESSA

Il presente Codice Etico è lo strumento predisposto da **NOME SOCIETA'** (di seguito anche Società) per definire l'insieme dei valori etici che la Società riconosce, accetta e condivide e l'insieme di responsabilità che la Società e i collaboratori assumono nei rapporti interni ed esterni.

Attraverso il Codice Etico la Società individua i principi e le regole di comportamento cui riconosce un valore etico positivo al fine di indirizzare la propria attività imprenditoriale verso un percorso di legalità, trasparenza, competenza, integrità e correttezza gestionale.

I comportamenti non conformi alle disposizioni contenute nel presente Codice comporteranno l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme di legge e/o dalla contrattazione collettiva, così come richiamate nel "Sistema disciplinare e sanzionatorio" del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.lgs. 231/01) di cui il Codice Etico costituisce parte integrante.

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza dei contenuti del Codice Etico e dei relativi aggiornamenti tra tutti i suoi destinatari, che sono tenuti a conoscerne il contenuto ed a contribuire, nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, all'attuazione ed alla diffusione dei principi e delle regole in esso sviluppati.

Il presente Codice è approvato dall'Organo Amministrativo della Società.

Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà approvata dall'Organo Amministrativo e diffusa tempestivamente a tutti i destinatari.

La Società assicura:

- la massima diffusione e conoscenza del Codice Etico;
- l'aggiornamento costante dei contenuti del Codice;
- l'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni del Codice Etico;
- la verifica di ogni notizia di violazione del Codice Etico;
- la valutazione dei fatti e l'applicazione di adeguate sanzioni in caso di violazione delle norme del Codice Etico.

## 2. DESTINATARI

I Destinatari del Codice Etico sono:

- i dipendenti della Società;
- l'Organo Amministrativo della Società;
- i consulenti ed i Partner dei quali la Società si avvale per il conseguimento dei propri obiettivi;
- tutti i soggetti che intrattengono rapporti contrattuali, anche occasionali e/o temporanei, con la Società.

Le norme del Codice Etico si applicano senza eccezione alcuna a tutti i suoi destinatari.

È compito in primo luogo del socio amministratore rendere concreti i valori e i principi contenuti nel Codice Etico, assumendosi la responsabilità verso l'interno e verso l'esterno, rafforzando la fiducia e la coesione attorno ai contenuti del Codice stesso.

I destinatari debbono attenersi, per quanto di loro competenza, ai seguenti principi guida che gli stessi dovranno osservare anche nei loro reciproci rapporti:

- agire nel rispetto della legge e dei regolamenti vigenti;
- trattare i clienti, la Pubblica Amministrazione, le autorità pubbliche di vigilanza, le autorità od istituzioni pubbliche nonché ogni altro terzo con il quale si entra in contatto per motivi professionali con onestà, trasparenza, correttezza, imparzialità e senza pregiudizi;
- competere lealmente sul mercato;

<b>LOGO</b>	<b>SISTEMA DISCIPLINARE</b>	<i>Rev.:</i>	0
		<i>Del:</i>	

**NOME SOCIETÀ**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231**

**documix.it**

**SISTEMA DISCIPLINARE**

Documento approvato in data:

*Questo documento è proprietà della Società che si riserva tutti i diritti sui contenuti dello stesso.  
Qualsiasi uso non autorizzato è vietato e sarà perseguito ai sensi di legge.*

<b>LOGO</b>	<b>SISTEMA DISCIPLINARE</b>	<i>Rev.:</i>	0
		<i>Del:</i>	

## INDICE

<b>1 – PRINCIPI E QUADRO NORMATIVO .....</b>	<b>3</b>
1.1    Principi Generali.....	3
1.2    Riferimenti Normativi .....	3
<b>2 – LE SANZIONI .....</b>	<b>4</b>
1.1    Comportamenti Sanzionabili.....	4
1.2    Sanzioni .....	4
<b>3 – SISTEMA DISCIPLINARE .....</b>	<b>6</b>
1.1    Misure nei confronti di tutti i Dipendenti.....	6
1.2    Misure nei confronti degli Amministratori .....	6
1.3    Misure nei confronti dei Consulenti, collaboratori, fornitori e partners commerciali .....	6
1.4    Informazione e Formazione.....	7

documix.it

<b>LOGO</b>	<b>SISTEMA DISCIPLINARE</b>	Rev.: 0
		Del:

## 1 – PRINCIPI E QUADRO NORMATIVO

### 1.1 Principi Generali

Il presente Sistema Disciplinare Interno di **NOME SOCIETA'** (di seguito anche Società) è adottato con delibera dell'Amministratore e con medesima procedura possono essere adottate successive modifiche o integrazioni di esso.

L'osservanza, da parte dei dipendenti della Società, delle disposizioni contenute nel Modello, nel Codice Etico nonché nei protocolli e nelle procedure previste dal Modello stesso o da questo richiamate, costituisce parte fondamentale delle loro obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 2104, comma 2, Codice civile.

La violazione di dette disposizioni, pertanto, costituisce un inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro da parte del dipendente e comporterà la comminazione di sanzioni e/o misure di carattere disciplinare, nel rispetto delle procedure prescritte, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro ed all'obbligo di risarcire i danni eventualmente cagionati.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Le sanzioni previste dal presente sistema disciplinare sono altresì applicabili, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, lett. d) del D. Lgs. 231/01, nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante (c.d. whistleblower), nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica da parte dell'Organismo di Vigilanza e dei Soci Amministratori, rimanendo questi ultimi responsabili della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate, su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

#### ***Norma di rinvio***

Le disposizioni del presente Sistema Disciplinare sono soggette a coordinamento automatico con le previsioni modificate o integrative dei CCNL al momento applicati.

### 1.2 Riferimenti Normativi

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso. Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

	AMBITO / PROCESSO INTEGRA / MODIFICA L'ELENCO SE NECESSARIO	DESCRIZIONE ATTIVITA' INTEGRA / MODIFICA L'ELENCO SE NECESSARIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
			Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I
SIBILI	1 Governance e Gestione Societaria	Gestione dell'assetto societario e degli strumenti di governance (Statuto, Codice Etico, ecc..)	1	1	1 <span style="background-color: #9ACD32; color: white; padding: 2px;">Basso</span>
	2 Gestione del Personale	- Ricerca, selezione e inserimento del personale - Gestione amministrativa del personale - Gestione attività di formazione (anche finanziata)	2	1	2 <span style="background-color: #9ACD32; color: white; padding: 2px;">Basso</span>
	3 Gestione delle Relazioni con Soggetti Privati	- Gestione delle relazioni con Enti privati - Gestione delle relazioni con i Fornitori rilevanti	3	1	3 <span style="background-color: #FFFF00; color: black; padding: 2px;">Medio</span>
	4 Identificazione dei Fornitori rilevanti	- Identificazione dei fornitori di beni e servizi - Valutazione di eventuali partnership	4	1	4 <span style="background-color: #FFFF00; color: black; padding: 2px;">Medio</span>
	5 Gestione dell'Offerta Economica	- Identificazione della forma e dei contenuti dei contratti di fornitura di beni e servizi	1	1	1 <span style="background-color: #9ACD32; color: white; padding: 2px;">Basso</span>
	6 Stipula del Contratto Quadro con i fornitori	- Firma del contratto di fornitura	1	2	2 <span style="background-color: #9ACD32; color: white; padding: 2px;">Basso</span>